



COMUNE DI ERBE'

Provincia di Verona

Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di altri vantaggi economici (art. 12 legge 7 agosto 1990, n°241)

Allegato alla deliberazione del
Consiglio Comunale n° 120 del 20.12.1990

ART. 1

1. Il presente regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.
2. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione, del Comune, che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche.
3. Restano altresì in vigore le norme comunali che, nell'ambito delle materie di cui al 1° comma, regolano la concessione di contributi, sovvenzioni ed altri benefici economici a favore di singole persone.

ART. 2

1. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad iniziative e opere singole ovvero a programmi di interventi di carattere continuativo e non, che, in un ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, abbiano finalità non di lucro, entro i limiti delle previsioni di bilancio ed in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa, nel pieno rispetto della disposizione di cui all' art. 55 comma 5° della Legge 8.6.90 n° 142.

ART. 3

1. Le domande relative agli interventi di cui agli articoli precedenti devono essere indirizzate al Sindaco.
2. Dette domande devono individuare l'iniziativa o il programma di interventi per i quali viene richiesta la concessione del contributo, in modo dettagliato e specifico. Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:
 - ♦ Relazione illustrativa delle eventuali iniziative e attività svolte nell'anno in corso e/o negli anni precedenti, corredate di un prospetto delle uscite e delle entrate, nel quale prospetto siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi.
 - ♦ Relazione illustrativa dell'attività o iniziativa, oggetto della domanda, corredata di dettagliato

preventivo di spesa ed indicazione del contributo richiesto.

- ♦ Atto costitutivo e statuto dell'Ente o Associazione. Salvo il caso in cui detto documento risulti depositato agli atti del Comune, specificando detta circostanza.
 - ♦ Dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi per la medesima iniziativa da altri Enti, pubblici o privati.
 - ♦ Dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto alla domanda.
3. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante in caso di enti e associazioni.

ART. 4

1. Il contributo concedibile non può superare la misura del 100% delle spese, ritenute ammissibili, ai sensi del successivo articolo 5.

ART. 5

1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere erogati solo a fronte di spese vive, relative allo svolgimento della iniziativa, oggetto della richiesta, effettivamente sostenute o anche solo preventivate.

ART. 6

1. Gli Assessori competenti devono istruire le varie domande, verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative formulando apposita proposta che verrà sottoposta all'esame della Giunta Comunale.

ART. 7

1. La Giunta Comunale, sulla base delle indicazioni fatte dall'Assessore competente, decide sull'accoglimento delle domande e sulla misura dei contributi da erogare, in conformità alle norme del presente regolamento.

ART. 8

1. La liquidazione dei contributi in capo al beneficiario avviene anche a preventivo entro il limite stabilito, salvo in questo caso l'obbligo di presentare documenti sulle spese

effettivamente sostenute e sulla realizzazione dell'iniziativa cui si riferisce il contributo.

ART. 9

1. Alle Associazioni o Enti, che statutariamente realizzano le attività di cui all'art. 1, possono essere concessi in comodato immobili di proprietà comunale da adibire allo svolgimento delle attività medesime.

ART. 10

1. La cessione in comodato deve essere regolata in apposita convenzione nella quale siano determinati gli obblighi delle parti e non può essere fatta per un periodo superiore all'anno, salvo tacito rinnovo per uguale periodo, previa verifica da parte della Giunta Comunale del permanere delle condizioni che hanno determinato la cessione in comodato e del rispetto delle clausole della convenzione.

ART. 11

1. Ai soggetti di cui all'art. 1 e per la realizzazione delle iniziative ivi indicate, il Comune può concedere gratuitamente il proprio patrocinio, l'uso di materiali, di locali, di aree, strutture ed altri spazi comunali, il prestito dei beni mobili nonché la fornitura di attrezzature e servizi strettamente connessi allo svolgimento delle iniziative stesse.

ART. 12

1. La concessione di cui al precedente art. 11 viene accordata con determinazione del Sindaco o dell'Assessore competente, dietro domanda corredata di tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa.
2. I beneficiari di quanto previsto nel precedente art. 11 dovranno garantire la conservazione e la restituzione di quanto accordato dal Comune, che potrà chiedere il risarcimento per danni conseguenti alla concessione dei benefici di cui trattasi.

ART. 13

1. Sono fatti salvi i contributi da erogarsi sulla base di deliberazioni già adottate dai competenti organi comunali,

ancorché relativi ad iniziative in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 14

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le norme del presente regolamento.